

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ⁽¹⁾
Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2010, n. 140, S.O.

(...omissis...)

Art. 112

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

- a)** provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;
- b)** cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;
- c)** svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all' articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare ⁽²⁾.

(...omissis...)

(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191.